

COMUNE DI DONNAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE DONNAS

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

Verbale di Deliberazione Della Giunta Comunale N. 15

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze. Regularmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
NICCO SILVIA - Vice Sindaco	Sì
CURTI FABRIZIO - Assessore	Sì
PRAMOTTON GIULIANO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale viene disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2018 non ha subito differenze rispetto a quanto stabilito per l'anno 2017 nella deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23 marzo 2017 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017";

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L. 208/15 viene prorogata fino al 2018 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L. 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

VISTI i regolamenti relativi all'IMU, TARI e TASI approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Cura del verde pubblico	€. 41.880,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)+illuminazione pubblica + sgombero neve	€. 158.115,00
Servizi di polizia locale	€. 82.796,00
Servizio di protezione civile	€. 9.492,00
Videosorveglianza, urbanistica e gestione territorio	€. 7.112,00
<i>TOTALE</i>	€. 299.395,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

VISTA ed esaminata la bozza del Piano Finanziario per l'anno 2018 per la gestione dei rifiuti redatto dall'Autorità di subATO Mont Rose del 02/01/2018 avente prot. 11, che prevede una spesa a carico del Comune di Donnas per il 2018 pari a complessivi €. 308.941,61 determinata dai costi ripartiti dall' Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (€ 289.359,00) e dai costi sostenuti direttamente dal Comune (€ 19.582,61), riservandosi la possibilità di variare il presente provvedimento nel caso in cui l'autorità di SubATO modifichi i dati contenuti nella bozza del piano;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 i criteri della determinazione delle tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, tenendo conto peraltro degli effetti derivanti dalla predetta modifica del regime tributario dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo al fine comunque di garantire, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

CONSIDERATO pertanto che, a fronte delle suddette disposizioni, si ritiene di approvare per l'anno 2018 il prospetto delle categorie e delle tariffe come elencato in dettaglio nel deliberato del presente provvedimento al fine di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del SUBATO a carico del Comune di Donnas;

RAMMENTATO altresì che il comma 660 della legge 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, espressamente prevede che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

ATTESO che per riduzione si può intendere non solo la minore tassa richiesta al singolo o ad una specifica categoria tariffaria, ma anche la riduzione generalizzata accordata a tutte le categorie e che è volontà dell’amministrazione disporre l’adozione di una riduzione generalizzata, commisurata nella somma di €. 30.000,00, da accordare in favore di tutte le categorie, volta a contenere gli aumenti tariffari;

CONSIDERATO che è volontà di questo comune limitare il più possibile l’aumento delle tariffe 2018 rispetto a quelle previste per il 2017, ed al fine di rendere maggiore equilibrio fra le utenze, si è provveduto a ripartire i costi fissi sulla base delle percentuali così corrette:

- utenze non domestiche 20,00%
- utenze domestiche 80,00%

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l’anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,20079	95,62337
2 componenti	0,23425	133,87272
3 componenti	0,25815	172,12206
4 componenti	0,27727	210,37141
5 componenti	0,29640	277,30777
6 o più componenti	0,31074	325,11945

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12932	1,70094
2. Campeggi, distributori carburanti	0,20285	4,47615
3. Stabilimenti balneari	0,15974	1,55173
4. Esposizioni, autosaloni	0,10903	2,23808
5. Alberghi con ristorante	0,33723	3,26162
6. Alberghi senza ristorante	0,23074	2,23509
7. Case di cura e riposo	0,25356	4,17774
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,28652	2,77521
9. Banche ed istituti di credito	0,14706	3,87933
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,28145	2,72150

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38541	3,71520
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,26370	2,53649
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29413	2,82893
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,23074	2,23808
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27638	2,66182
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,22723	8,35548
17. Bar, caffè, pasticceria	0,92296	5,66979
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,60347	5,83392
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66179	6,38896
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,64717	11,93640
21. Discoteche, night club	0,41584	4,01361
22. Depositi non domestici	0,26370	2,38728
23. Garage	0,12678	0,29841

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	18 giugno 2018
	Saldo	17 dicembre 2018
TASI	Acconto possessore	18 giugno 2018
	Saldo Possessore	17 dicembre 2018
TASI occupante	Unica soluzione	31 ottobre 2018
TARI	Acconto o unica soluzione	31 ottobre 2018
	Saldo	30 aprile 2019

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Giunta comunale;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art.14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del Regolamento comunale n. 1/1999;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti n. 4

Assenti n. ===

Votanti n. 4

Voti favorevoli n. 4

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- DI RICHIAMARE la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 aprile 2012 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	zero per mille

- DI APPLICARE, le seguenti riduzioni della TASI:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 12,22 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- DI APPROVARE la bozza di Piano finanziario per l'anno 2018 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, riservandosi la possibilità di variare il presente provvedimento nel caso in cui l'autorità di SubATO modifichi i dati contenuti nella bozza del piano, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,20079	95,62337
2 componenti	0,23425	133,87272
3 componenti	0,25815	172,12206
4 componenti	0,27727	210,37141
5 componenti	0,29640	277,30777
6 o più componenti	0,31074	325,11945

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12932	1,70094
2. Campeggi, distributori carburanti	0,20285	4,47615
3. Stabilimenti balneari	0,15974	1,55173
4. Esposizioni, autosaloni	0,10903	2,23808
5. Alberghi con ristorante	0,33723	3,26162
6. Alberghi senza ristorante	0,23074	2,23509
7. Case di cura e riposo	0,25356	4,17774
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,28652	2,77521
9. Banche ed istituti di credito	0,14706	3,87933
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,28145	2,72150
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38541	3,71520
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,26370	2,53649
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29413	2,82893
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,23074	2,23808
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27638	2,66182
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,22723	8,35548
17. Bar, caffè, pasticceria	0,92296	5,66979
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,60347	5,83392
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,66179	6,38896
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,64717	11,93640
21. Discoteche, night club	0,41584	4,01361
22. Depositi non domestici	0,26370	2,38728
23. Garage	0,12678	0,29841

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate;

IMU	Acconto	18 giugno 2018
	Saldo	17 dicembre 2018
TASI	Acconto possessore	18 giugno 2018
	Saldo Possessore	17 dicembre 2018
TASI occupante	Unica soluzione	31 ottobre 2018
TARI	Acconto	31 ottobre 2018
	Saldo	30 aprile 2019

DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI STABILIRE che la suddetta deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS MARINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 23-feb-2018 al 10-mar-2018.

Donnas li 23-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LONGIS MARINA

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA
ESECUTIVA DAL
23-feb-2018.

Copia conforme all'originale.

Donnas, 23-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
